

### Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Onorevoli colleghi, l'onorevole Venditti, nel suo efficace discorso di ieri, contestava che il giudice unico derivi dalle tradizioni della classica romanità. Io non condivido la sua opinione. La collegialità è di tipo germanico, l'unicità è di tipo romano.

Bisogna naturalmente riconoscere che vi è una profonda distinzione da fare fra il giudice unico come oggi funzionerebbe, tra le sue origini ed i suoi poteri, ed il giudice quale funzionava ai tempi di Roma, e le sue origini ed i suoi poteri.

Questo aveva origini elettive ed esercitava oltre la *cognitio* un imperio; il giudice unico quale verrebbe introdotto fra noi, nè avrebbe origini elettive, nè potrebbe esercitare l'*imperium* oltre la *cognitio*.

Ma sebbene il dimostrare che una determinata istituzione corrisponda allo spirito di nostra gente sia un lieto auspicio per essa, io crederei alquanto ozioso il soffermarmi circa una questione di questo genere.

Ciò che importa veramente di vedere si è se questa istituzione corrisponda all'indole dei nuovi tempi, se essa sia saviamente organizzata, se essa sia rinverdata dai portati della scienza giuridica contemporanea.

Ora, sebbene io sia favorevole a questa istituzione, per una tradizione a me personalmente cara, credo che giovi l'esaminare gli argomenti che vengono adottati sia dai fautori di questo istituto, sia dai suoi avversari, con religiosità di coscienza e con assoluta imparzialità, eliminando o riducendo alle loro vere proporzioni quelle ragioni le quali non giustificano a pieno questo istituto, o raddrizzandole al loro vero scopo.

Anzitutto, io non credo che abbia serio fondamento l'argomento che a favore del giudice unico si ricava dallo scarso numero di sentenze pretoriali riformate.

L'onorevole Zanardelli, il cui nome venerato ed illustre mi accadrà frequentemente di ricordare, diceva: Uguali le cause, uguali le questioni giuridiche, uguali le discussioni dottrinali.

È questo l'argomento diffuso, ma io, diversamente dalla *communis opinio*, penso che il criterio del valore abbia grande importanza tecnica. Non è esatto che le discussioni dottrinali si svolgano ugualmente davanti al pretore e davanti ai Tribunali. Il valore delle cause influisce sulla penetrazione delle indagini, sulle ricerche di carattere giuridico; quanto più una causa è importante tanto più elevata è la scelta che si fa dei patroni e quelle discussioni, quelle questioni, quei problemi che vengono portati da valorosi avvocati davanti al collegio, pongono il magistrato nella condizione di avere un compito più rude da assolvere.

Di qui la conseguenza che il valore influisce sulla tecnicità delle discussioni e quindi la conseguenza ulteriore che l'argomento testè accennato non ha importanza, perchè, salvo eccezioni frequentemente accennate come quelle dei giudizi possessorii, le questioni risolte dai pretori sono più facili, e, per logico corollario, le riforme delle loro sentenze sono più scarse.

Inoltre; quanto più grave è il valore di una causa, tanto più vivo si fa il contrasto delle influenze (la verità bisogna dirla tutta) le quali cercano di attirare il giudice nella loro rispettiva orbita.

Ma se questo argomento non regge, esso però non serve contro la tesi del giudice unico: è una questione unicamente di rinforzo dei controlli; argomento questo, del quale parlerò molto brevemente in seguito.

E neppure regge l'argomento troppo spesso citato dell'aumento della competenza pretorile per giustificare la istituzione del giudice unico.

Per dimostrare come tra questi due temi non vi sia un rapporto logico mi basterà ricordare alla Camera che parecchi illustri fautori del giudice unico sono convinti avversari della elevazione della competenza pretorile.

Lo Zanardelli che era favorevole al giudice unico, ed al pareggiamento, anzi alla unificazione dei due gradi di giudice e di pretore, era invece avversario della unificazione di competenza. Sono due questioni diverse che dipendono da diversi ordini di considerazioni. Ma, si dice, l'istituzione del giudice unico è una scuola di carattere e fu eloquentemente proclamato che nella unicità è riposto il lavoro, lo studio, lo scrupolo coscienzioso, l'energia individuale, l'altrezza della reputazione; è riposta la